



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

N. 198/2025 R.Es.Imm.

IL GIUDICE

rilevato che in data 11.09.2026 il creditore procedente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti esecutivi; ritenuta la ritualità della rinuncia;

considerato che non vi sono altri creditori intervenuti muniti di titolo;

considerato che, in relazione al compenso indicato nell'art. 13, della tabella allegata al D.P.R.352/88, come modificata con DM 30 maggio 2002, all'esperto stimatore è stato liquidato solo l'acconto;

ritenuto, pertanto, di disporre che l'esperto provveda al deposito dell'istanza di liquidazione relativa al restante compenso ex art. 13 citato;

ritenuto, di dover invitare il custode a rendere il conto degli atti già compiuti;

ritenuto di dover, altresì, disporre che il custode ed il professionista delegato provvedano al deposito delle rispettive istanze di liquidazione delle competenze, con allegazione di tutti i documenti giustificativi delle spese richieste;

P.Q.M.

Dispone la revoca delle operazioni di vendita previste per la data del 15.09.2026,

onera gli ausiliari al deposito di quanto indicato in parte motiva entro 7 gg dalla comunicazione del presente provvedimento;

dispone la comunicazione del presente provvedimento con sollecitudine, alle parti ed agli ausiliari.

Aversa, 14/09/2026.

Dr.ssa Alessia Iavazzo